

CAMERA DEI DEPUTATI N° 798

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROCELLI, BOTTA, LODIGIANI, CARIA,
ERMELLI CUPELLI, FACCHETTI**

Presentata il 9 novembre 1983

Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze

ONOREVOLI COLLEGHI! — La ristrutturazione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, fu inizialmente proposta, in sede parlamentare e nella VIII legislatura, con la presentazione del disegno di legge n° 1550, che prevedeva, in dodici articoli, oltre l'assunzione di un certo numero di unità di personale, diviso per varie qualifiche, da destinarsi quasi esclusivamente ai compartimenti del nord, la istituzione di un premio di incentivazione e l'inquadramento degli operai e dei casellanti nel ruolo dei cantonieri.

Il predetto disegno di legge, veniva in seguito ad essere scisso in due altri disegni di legge il primo (n° 1550-bis) riproponente la parte relativa all'assunzione del personale, il secondo (n° 1550-ter), costituito con le stesse disposizioni già previste dal ripetuto disegno di legge n° 1550 per quanto concerne il premio di incenti-

vazione ed il passaggio degli operai e casellanti nel ruolo di cantonieri. Il contenuto del disegno di legge n° 1550-ter veniva infine a far parte integrante del contratto aziendale 1979-1981 approvato con legge n° 65 del 4 marzo 1982.

La chiusura anticipata della legislatura ha poi arrestato l'iter del disegno di legge n° 1550-bis per l'esame del quale era stato nominato un comitato ristretto, dopo che era stata autorizzata la sede legislativa in IX Commissione.

Si propone, ora, per l'esame e l'eventuale conversione in legge, l'articolato normativo che la presente relazione illustra, relativo alla stessa materia già oggetto del richiamato disegno di legge n° 1550-bis che tiene conto della discussione già svolta.

Prima di procedere ad un commento particolareggiato delle varie disposizioni che si sottopongono all'esame, si ritiene

utile e necessario indicare, in estrema sintesi, ed in linea generale, gli obiettivi che ci si propone di raggiungere con la proposta normativa, ed i criteri seguiti nel formularla.

Si ritiene indispensabile, in considerazione dei nuovi e più complessi compiti attribuiti all'azienda (piano manutentorio nazionale, piano stralcio, piano decennale, nuove prospettive di attività in campo internazionale) procedere ad una opportuna ristrutturazione e potenziamento dell'azienda stessa, i cui organici e strutture risalgono alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, quando la rete viaria raggiungeva appena i 25 mila chilometri, a fronte dei circa 44 mila chilometri odierni, e quando il circolante su gomma era di 2 milioni di unità, contro i 22 milioni di unità attuali.

In attesa del concretizzarsi di un più vasto e generale — ritenuto opportuno — disegno organizzativo, si ritiene di proporre una parziale incisiva ristrutturazione, suscettibile di possibili ed importanti sviluppi, al fine di accrescere l'efficienza operativa dell'azienda.

Il testo in esame può scindersi in due parti essenziali:

1) quella relativa al *decentramento di competenze*, attraverso la istituzione di nuove strutture dirigenziali presso i compartimenti, nonché allo sviluppo di organi tecnico-amministrativi già esistenti (Comitato tecnico-amministrativo compartimentale, articolo 12);

2) quella relativa al *potenziamento degli organici* con l'aumento delle unità e la previsione di nuove qualifiche (articoli 1 e 2).

Criteri generali seguiti nel previsto decentramento di competenze.

Nell'obiettivo di ottenere maggiore efficienza operativa si è data la massima rilevanza all'impostazione delle strutture a livello dirigenziale negli organi periferici dell'azienda che, come è noto, hanno competenze a carattere regionale, rin-

viando la soluzione dei problemi complementari di organizzazione, che non richiamano materia di riserva di legge, a normazioni regolamentari.

Per questa predetta finalità, sulla base di un approfondito esame dei compiti affidati e svolti dai compartimenti regionali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e delle attuali esigenze del settore in cui l'azienda opera, ed in relazione soprattutto alla normativa sempre più perentoria nei termini di definizione delle procedure (legge 10 dicembre 1981, n. 741, e legge 12 agosto 1982, n. 531), si sono seguiti, nelle previsioni normative per il decentramento delle competenze dalla direzione generale ai predetti compartimenti, i seguenti criteri:

a) *Individuazione delle competenze decentrabili*. - Non si sono proposte modifiche all'assetto generale o di base dell'azienda per quanto concerne i suoi organi (consiglio di amministrazione, comitato centrale, compartimenti, uffici speciali, eccetera) nel convincimento che il predetto assetto possa essere meglio considerato in un disegno più vasto e generale e che nonostante le note carenze tale assetto sia ancora idoneo, a certe condizioni, per adempiere nel frattempo ai crescenti compiti istituzionali.

Le predette condizioni sono:

1) che gli organi centrali siano sgravati di tutte quelle competenze relative all'affidamento e gestione di lavori di limitato impegno finanziario (almeno fino a lire due miliardi) nonché di quei provvedimenti che non investano problemi aziendali di carattere generale;

2) che gli organi periferici (compartimenti) siano potenziati nel personale e destinatari di maggiori attribuzioni (articoli 8 e 14).

b) *Piena autonomia di gestione nelle competenze decentrate*. - Si ritiene opportuno che i progetti per lavori e forniture, la cui approvazione rientra nelle attribuzioni dei dirigenti capi compartimento, siano realizzati completamente nell'am-

bito dei compartimenti stessi, lasciando alla direzione generale soltanto compiti ispettivi (articolo 15).

Si è dell'avviso infatti che una ripartizione di competenze tra centro e periferia comporti un rallentamento dell'attività operativa aziendale. Nella predetta finalità, si propone quindi che siano trasferite ai compartimenti le competenze attualmente della direzione generale, relative a tutte le operazioni antecedenti e seguenti l'affidamento dei lavori e comunque connesse con questi ultimi, nell'ambito dei limiti posti per valore.

Al decentramento relativo alla gestione lavori, si è aggiunto quello concernente le attribuzioni in materia di personale (articolo 11 lettera a) ed affari generali. In sintesi, ci si è preoccupati di far sì che, pur nell'ambito di un decentramento limitato, quest'ultimo fosse completo nei suoi stessi limiti.

c) *Elevazione delle competenze per valore.* - Il processo inflattivo sul valore della moneta va ritenuto ormai una componente costante nell'attuale sistema economico e, a scadenze sempre più brevi, si rende necessario rivalutare gli importi stabiliti dalla legge per attualizzare gli equilibri posti dal legislatore. Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade, non solo esiste l'esigenza di fondo predetta, ma altresì la necessità di una particolare diversa attribuzione di competenze per valore (articoli 9 e 12), in considerazione della sua attività e degli obiettivi che s'intendono raggiungere col « *testo de iure condendo* » in esame.

Infatti la maggior parte dei lavori che interessano la viabilità, per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali, nonché per gli interventi di miglioramento di media entità sulle stesse, richiedono importi che spesso vanno oltre le misure già fissate dalla legge per la competenza dei compartimenti. Se si ritiene che la predetta attività debba essere considerata la principale e più importante dell'azienda, in quanto finalizzata a garantire da un lato la sicurezza della viabilità e dall'altro il

miglioramento e la conservazione del demanio e patrimonio stradale, appare allora necessario ed opportuno che, soprattutto in questo settore, non si verificino rallentamenti dovuti a ripartizioni di competenze tra centro e periferia. A questo fine l'elevamento delle competenze per valore del dirigente periferico si è ritenuta condizione indispensabile per raggiungere gli obiettivi prefissati, anche in deroga alla legge n. 748 sulla dirigenza (articolo 9).

d) *Ripartizione delle competenze dirigenziali nell'ambito del compartimento.* - Richiamandosi sempre all'obiettivo di fondo, quale quello di rendere più spedita ed efficace l'attività aziendale, con un decentramento di competenze agli organi periferici, si è voluto con la determinazione delle attribuzioni dei dirigenti ivi prevista (articoli 9, 10 e 11), ben distinguere le competenze, tenendo conto della natura di queste e della particolare posizione che i dirigenti stessi occupano nell'ambito della struttura periferica, in relazione alle finalità dei rispettivi compiti, evitando, per quanto possibile *ripetizioni e interferenze di procedure.*

Innanzitutto, per dare maggiori garanzie di legittimità ed immediatezza nell'adozione dei provvedimenti, si sono individuate e distinte quelle attività di natura prevalentemente amministrative (articolo 11) da quelle tecniche (articoli 9 e 10) e, tra queste ultime, quelle che si riferiscono alla gestione diretta dei lavori da quelle di programmazione, controllo e coordinamento generale.

La complessa attività dei compartimenti, chiamati sempre più a compiti e rapporti non soltanto di natura tecnica (rapporti con tutti gli enti pubblici territoriali nonché statali della circoscrizione regionale), evidenzia esigenze che possono essere meglio e più speditamente soddisfatte da organi con preparazione specifica ed autonomia nelle competenze attribuite. In questo indirizzo si sono enunciate ed attribuite al dirigente amministrativo tutte quelle materie che richiamano attività amministrative e che di

norma attualmente rientrano nelle competenze disimpegnate dalla dirigenza amministrativa presso la direzione generale. Gli stessi criteri si sono seguiti per determinare le attribuzioni del dirigente tecnico. A quest'ultimo, in particolare, si è ritenuto attribuire, tra l'altro, il compito di sostituire il dirigente il compartimento in caso di sua assenza o impedimento, al fine di non interrompere la continuità istituzionale dell'azienda in considerazione del carattere prevalentemente tecnico dell'ufficio periferico. Allo stesso dirigente si sono attribuite, inoltre, competenze di direzione diretta nella gestione dei lavori, salvo alcune eccezioni, attribuzioni queste, che si sono tenute ben distinte da quelle del dirigente il compartimento, per valorizzare e rendere più efficace in quest'ultimo l'attività di direzione dell'intero ufficio, intesa come programmazione, coordinamento, controllo e rappresentanza. Al dirigente del compartimento si sono elevate in deroga alla legge n. 784 sulla dirigenza le competenze per valore attribuendogli poteri decisionali per tutte le operazioni antecedenti e susseguenti l'affidamento dei lavori; ampliando contestualmente quelle del comitato tecnico-amministrativo compartimentale che risulta integrato da altri membri in armonia con gli altri organi consultivi dell'azienda ed investito di nuove e rilevanti competenze.

Criteri seguiti nel previsto potenziamento dei ruoli organici del personale.

In materia di personale c'è solo da sottolineare l'esigenza ormai da tempo rappresentata al Parlamento dai sindacati e dall'azienda, come quella di aumentare gli organici del personale per quanto riguarda il numero e le qualifiche. Nell'ambito di queste ultime poi si è avvertita la necessità impellente di nuovo personale specializzato (geologi) per dare modo di redigere progetti più completi e come tali meno suscettibili di essere variati nel corso dei lavori. C'è da sottolineare che la generale carenza di persona-

le si fa sentire particolarmente nei compartimenti del nord dove non ci sono più le condizioni per una attività appena che normale. Ciò spinge a procedere un'assunzione di personale con procedure concorsuali speciali che, pur garantendo sull'acceleramento della professionalità, riducano i tempi dell'assunzione allo stretto necessario (articoli 3 e 4).

Commento particolareggiato dell'« articolato ».

Articolo 1. - La formulazione dell'articolo ricalca nella sostanza l'articolo 1 del disegno di legge n. 1550 e 1550-bis della VIII legislatura per quanto concerne il numero delle unità di personale da assumere e l'esigenza di destinarlo ai compartimenti più carenti già individuati. In effetti non sono emerse necessità diverse da quelle rappresentate in un primo tempo. La ripartizione dei posti in ciascun compartimento si è voluta lasciare alla discrezionalità dell'amministrazione in considerazione che, nelle more dell'approvazione dell'unito « testo », le particolari esigenze dei compartimenti stessi potrebbero essere mutate rispetto alle attuali.

Articolo 2. - L'articolo è abbastanza chiaro. Si ritiene degno di un brevissimo commento in quanto prevede la prima rilevante « novità » per l'azienda e precisamente l'organico dei geologi professionisti la cui collaborazione è quanto mai necessaria per la redazione dei progetti ed è inoltre richiesta dalla normativa generale in materia.

Articoli 3, 4 5 e 6. - L'esigenza di assumere nel più breve tempo possibile il personale previsto, ha suggerito procedure concorsuali spedite, tali comunque (composizione delle commissioni e prove da sostenere) da garantire l'accertamento della professionalità. L'articolo 6 è finalizzato al « recupero » degli idonei, nel limite del 50 per cento di cui alla legge 23 febbraio 1980, n. 33.

Articolo 7. - Non necessita di particolari commenti in quanto richiama la tabella relativa agli organici dirigenziali dove la « novità » è costituita dalla previsione numerica in più per ogni compartimento di due dirigenti (amministrativo e tecnico) oltre il dirigente geologo presso la direzione generale.

Articolo 8. - Può definirsi il « fulcro » o il supporto di tutto l'« articolato » in quanto dispone che, nell'ambito dei programmi disposti dai compartimenti ed approvati dalla direzione generale, i dirigenti i compartimenti possono, nel limite di valore di lire due miliardi, impegnare la spesa e disporre della stessa, secondo le competenze di cui agli articoli seguenti.

La disposizione fa salva la piena discrezionalità della sede centrale circa la distribuzione delle risorse finanziarie fra i vari compartimenti, nell'ambito dei vari capitoli di spesa, e nello stesso tempo « sollecita » gli uffici periferici a programmare, con scadenze precise, i lavori da progettare ed eseguire, dando così alla direzione generale un quadro certamente più completo e contestuale delle esigenze generali dell'azienda in materia di lavori.

Articoli 9, 10 e 11. - Specificano le competenze dei tre dirigenti previsti presso il compartimento, due in più (uno tecnico e l'altro amministrativo) rispetto alla situazione attuale che prevede, come è noto, a livello dirigenziale il solo funzionario preposto alla direzione dell'ufficio periferico (compartimento). Al dirigente del compartimento sono attribuite, in deroga alla legge n. 748, competenze per l'impegno della spesa fino a lire due miliardi e competenze relative alla gestione dei lavori, sempre nei predetti limiti, attualmente della direzione generale. Il dirigente compartimentale si avvarrà come organo consultivo del comitato tecnico-amministrativo compartimentale la cui composizione e competenza sono state opportunamente allargate, in modo da poter gestire i lavori dall'inizio alla fine,

senza necessità, salvo eccezioni, di interventi della direzione generale.

Il primo dirigente tecnico (di nuova istituzione) esplica in effetti gli stessi incarichi di cui è attualmente investito l'ingegnere capo ad esaurimento che ricalcano in gran parte quelli previsti dalla normativa dei Lavori pubblici per l'ingegnere capo, salvo quanto previsto dalle lettere *e)* ed *h)* dell'articolo 10 dell'« articolato ». Il primo dirigente amministrativo (di nuova istituzione) assomma alle competenze in materia di personale (secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748), gestione lavori (articolo 11, lettere *b, d, e g)* ed affari generali, nonché in materia di gestione del demanio stradale. Il suo inquadramento nella dirigenza si è reso necessario per consentirgli di emettere provvedimenti definitivi in alcuni settori (concessioni, autorizzazioni, licenze).

Articolo 12. - Dispone sulla composizione del comitato tecnico-amministrativo compartimentale e sulle competenze. Non si ritiene che ci siano commenti da fare in quanto l'« articolato » appare molto chiaro e semplice.

Articolo 13. - A seguito dell'istituzione del predetto comitato e delle competenze ad esso attribuite si son dovute necessariamente « rivedere » tutte le competenze per valore del comitato centrale e del consiglio di amministrazione così come previste dalla legge 7 febbraio 1961, n. 59, e sue modificazioni. Si tratta di una disposizione di adeguamento che si ricollega strettamente al precedente articolo 2.

Articolo 14. - Per la stipula dei contratti di appalto in forma pubblica amministrativa si è reso necessaria l'istituzione dell'ufficiale rogante. Il secondo comma dell'articolo assume particolare importanza in considerazione del fatto che, in momenti di particolare attività, l'azienda può valersi della collaborazione dei compartimenti anche per l'esperimento di

quelle gare il cui importo superi la competenza dei compartimenti stessi. Quest'ultima disposizione è finalizzata all'accelerazione delle procedure.

Articolo 15. - L'articolo è innovativo soprattutto per quanto si riferisce all'espletamento delle funzioni ispettive in materia amministrativa, ritenuto che nel campo tecnico l'attività ispettiva è già prevista dalla normativa vigente.

Articolo 16. - Il dettato letterale appare chiaro ed i contenuti sono in parte ispirati a normative già in atto (Ministero del tesoro) in parte a criteri di politica aziendale per quanto attiene il personale.

Articolo 17. - È di completamento della precitata legge n. 65 al fine di consentire ai vincitori di concorso per stradino banditi prima della entrata in vigore della legge n. 65 ed in corso di espletamento, di passare nei ruoli cantonieri.

Articolo 18. - La disposizione assume rilevante importanza per l'accelerazione delle procedure di appalto. Attualmente l'azienda deve uniformarsi alle disposizioni contenute negli articoli 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 che, come è noto, comportano lun-

gaggini burocratiche notevoli. La disposizione innovativa è tratta da analoga normativa in vigore per le Ferrovie dello Stato.

Articolo 19. - L'articolo, pur incidendo notevolmente sull'attuale organizzazione dell'azienda, si è posto come obiettivo immediato ed improcastinabile di adeguare le strutture aziendali ai nuovi e gravosi impegni e alle esigenze del decentramento, in tale situazione è sorta la necessità di prevedere la delega al Governo ad emanare norme riguardanti la completa ristrutturazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Articolo 20. - È previsto, anche se contenuto in termini brevi, un graduale passaggio dalle competenze della direzione generale agli uffici amministrativi presso i compartimenti, per dare a questi ultimi uffici la possibilità di organizzarsi. Per non arrecare pregiudizi ai dipendenti si è ritenuto opportuno trattenere presso la direzione generale l'adozione dei provvedimenti di cui alla legge n. 65 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 149 del 1982.

Articoli 21 e 22. - Non ci sono particolari aspetti da sottolineare.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI SUL POTENZIAMENTO
URGENTE DEI RUOLI DELL'AZIENDA
NAZIONALE AUTONOMA DELLE
STRADE PER LA REALIZZAZIONE DEI
PIANI DI INTERVENTO ORDINARI E
STRAORDINARI NEL SETTORE DEL-
LA VIABILITÀ

ART. 1.

Per la realizzazione dei lavori connessi con l'attuazione dei piani d'intervento ordinari e straordinari nel settore della viabilità, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad assumere, in soprannumero, per riassorbire in fase di ristrutturazione degli organici aziendali, con le procedure concorsuali di cui agli articoli seguenti, il sottoelencato personale:

a) 31 ingegneri da assegnare al servizio presso la direzione generale e i compartimenti della viabilità per: la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, l'Emilia-Romagna e la Toscana;

b) 92 geometri da assegnare in servizio presso i compartimenti della viabilità per: il Piemonte, la Lombardia, il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, l'Emilia-Romagna, la Toscana e la Sardegna;

c) 9 disegnatori da assegnare in servizio presso i compartimenti della viabilità per: il Piemonte, la Lombardia, la Liguria, la Sardegna e il Veneto;

d) 73 assistenti da assegnare in servizio presso i compartimenti della viabilità per: la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Friuli-Venezia Giulia, la Liguria, l'Emilia-Romagna, le Marche, la Sardegna e il Veneto;

e) 97 coadiutori da assegnare in servizio presso i compartimenti della viabilità per: la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Friuli-Venezia Giulia, la Liguria, le Marche, la Sardegna e il Veneto.

La ripartizione dei posti di cui al precedente comma fra i compartimenti interessati sarà effettuata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sentito il consiglio di amministrazione dell'azienda.

ART. 2.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad assumere 10 geologi e 20 ingegneri specializzati in geotecnica con le procedure concorsuali di cui agli articoli seguenti, da destinare presso ciascun compartimento della viabilità ed ufficio speciale nonché presso la direzione generale dell'azienda per assolvere alle indagini geognostiche e geotecniche connesse con le progettazioni dei lavori stradali e per gli adempimenti di cui alle vigenti disposizioni.

ART. 3.

I concorsi previsti per l'assunzione del personale di cui agli articoli precedenti, si svolgono sulla base di due prove scritte e di un colloquio diretto ad accertare la capacità tecnico-professionale dei candidati per le assunzioni di ingegneri, geologi e ingegneri specializzati in geotecnica e sulla base di una prova scritta e di un colloquio per le assunzioni relative alle altre qualifiche.

Per i concorsi a posti di coadiutore il colloquio è sostituito dalla prova di dattilografia.

I concorsi di cui al primo comma sono indetti su base compartimentale, fatta eccezione per i concorsi relativi a: n. 31 ingegneri, n. 10 geologi, n. 20 ingegneri geotecnici, che si svolgeranno in sede unica.

ART. 4.

Per il sottoelencato personale, da destinare presso i compartimenti delle viabilità, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai precedenti articoli, sono nominate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, e sono così composte:

1) *geometri e disegnatori:*

a) capo compartimento, presidente;

b) un docente di una materia professionale designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento, membro;

c) un funzionario amministrativo dell'azienda, appartenente alla *ex* carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alle settima, membro, con mansioni di segretario;

2) *assistenti:*

a) capo compartimento, presidente;

b) un docente di matematica designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento, membro;

c) un funzionario amministrativo dell'azienda, appartenente alla *ex* carriera direttiva, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro, con mansioni di segretario;

3) *coadiutori:*

a) capo compartimento, presidente;

b) un docente di dattilografia designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento, membro;

c) un funzionario amministrativo dell'azienda, appartenente alla *ex* carriera direttiva, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro, con mansioni di segretario.

Per il personale da destinare presso la direzione generale e presso i compartimenti, le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, e sono così composte:

ingegneri, geologi e ingegneri con specializzazione in geotecnica:

a) un magistrato con qualifica di consigliere di Stato, presidente;

b) un docente universitario designato dal Ministro della pubblica istruzione, membro;

c) un funzionario tecnico dell'azienda con qualifica non inferiore a primo dirigente, membro;

d) un funzionario amministrativo dell'azienda, appartenente alla *ex* carriera direttiva, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, segretario.

All'onere derivante dall'espletamento dei concorsi di cui agli articoli precedenti, previsto in complessive lire 15.000.000, si fa fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi 1983 e 1984.

ART. 5.

Alle tabelle allegate all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è aggiunta la tabella *IV-bis*, riportata nell'allegato A della presente legge.

I concorsi per la copertura dei complessivi 10 posti di geologo e dei 20 posti di ingegnere con specializzazione in geotecnica, sono banditi per la corrispondente qualifica iniziale della carriera direttiva tecnica dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Il passaggio alla qualifica funzionale superiore, limitatamente ai geologi, avviene con le modalità previste dalle norme in vigore nei limiti delle dotazioni organiche indicate nella allegata tabella A.

ART. 6.

Il personale risultato idoneo ed iscritto nelle graduatorie dell'Azienda nazionale autonoma delle strade previste dall'articolo 26-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è collocato nei rispettivi ruoli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, anche in soprannumero. Tale soprannumero sarà gradualmente riassorbito nel limite del 50 per cento dei posti che si renderanno successivamente di volta in volta disponibili.

Finché tale personale rimarrà nella posizione di soprannumero potrà essere utilizzato, per esigenze di servizio, per svolgere le mansioni della qualifica di provenienza.

TITOLO II

RISTRUTTURAZIONE
DELLE CARRIERE DIRETTIVE DELL'
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA
DELLE STRADE

ART. 7.

La tabella X, quadri E ed F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella X, quadri E ed F, di cui all'allegato B della presente legge.

È abrogato il disposto di cui all'articolo 54 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

È abrogato per l'Azienda nazionale autonoma delle strade il disposto di cui all'articolo 67, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e i posti attualmente accantonati vanno messi a concorso interno ai quali potranno partecipare i dipendenti di ruolo dell'azienda in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.

ART. 8.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sulla base dei programmi di massima dei lavori e forniture predisposti annualmente e trasmessi con le proposte di priorità dai dirigenti capi comparto, provvede, con apposito decreto, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, alle assegnazioni ai compartimenti stessi dei fondi sui capitoli di spesa per l'esercizio corrente nell'ambito delle quali i dirigenti predetti assumono gli impegni di spesa.

ART. 9.

Ai dirigenti capi di comparto della viabilità, nell'ambito della circoscrizione territoriale del proprio comparto, compete:

a) adottare i provvedimenti ed esercitare tutte le altre funzioni che sono loro direttamente attribuite da leggi, decreti o regolamenti o che vengono loro delegate dal Ministro;

b) predisporre i programmi di massima dei lavori e delle forniture e trasmetterli ogni anno con le proposte di priorità alla direzione generale per la determinazione di cui all'articolo 8 della presente legge;

c) approvare i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e le relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di 2 miliardi di lire qualunque sia il modo con il quale s'intende provvedere all'esecuzione dei lavori o procedere agli appalti;

d) adottare i provvedimenti per l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori e forniture anche in economia e, nei casi di somma urgenza, approvare contratti, assumere i relativi impegni di spesa nei limiti di valore di cui alla precedente lettera c) ed emettere i titoli di pagamento;

e) adottare i provvedimenti per la risoluzione e rescissione dei contratti nonché per la definizione delle vertenze sorte in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, con le imprese esecutrici dei lavori affidati dal compartimento quando ciò che si chiede che l'amministrazione prometta, paghi o abbandoni non superi 250 milioni di lire;

f) approvare gli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie quando non si tratti di controversie di cui alla lettera e) e quando ciò che l'amministrazione promette, rinuncia ed abbandona non superi i 150 milioni di lire;

g) approvare le convenzioni che vengono stipulate tra i compartimenti ed altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici e privati per regolare singoli rapporti;

h) approvare i concordati sulle indennità di esproprio;

i) disporre la corresponsione dei compensi per revisioni prezzi definitive entro i limiti di competenza per un importo e comunque quando l'importo totale della revisione non superi la metà dell'importo contrattuale, sentiti i competenti organi consultivi;

l) nominare i collaudatori ed approvare gli atti di collaudo dei lavori affidati dal compartimento, disporre la verifica tecnico-contabile degli atti di contabilità finale;

m) nominare, su proposta del primo dirigente tecnico, i direttori dei lavori ed i rispettivi collaboratori, sentite le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative, disporre inoltre il movimento del personale.

ART. 10.

Ai primi dirigenti tecnici in servizio presso i compartimenti della viabilità spetta, esclusa ogni altra competenza:

a) di sostituire i dirigenti capi compartimento in caso di loro assenza o impedimento temporaneo;

b) di esercitare, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento le attribuzioni dell'ingegnere capo previste dal regolamento 25 maggio 1974, n. 350, fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia;

c) di provvedere a far redigere gli elaborati necessari per la determinazione dei compensi revisionali per i lavori in corso ed a lavori ultimati;

d) di coordinare l'attività delle sezioni esecutive lavori e proporre ai dirigenti capi compartimento i provvedimenti necessari per la loro migliore funzionalità;

e) di provvedere al coordinamento ed alla sorveglianza dei centri di manutenzione e proporre ai dirigenti capi compartimento la distribuzione del personale addetto;

f) di dirigere l'ufficio progettazione nell'ambito dei programmi disposti;

g) di rappresentare l'amministrazione nelle procedure di determinazione delle indennità di espropriazione;

h) di rappresentare l'amministrazione in seno alle commissioni regionali per il rilevamento dei prezzi dei materiali, trasporti e noli.

ART. 11.

Ai primi dirigenti amministrativi presso i compartimenti della viabilità spetta:

a) adottare i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 10 del

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disporre gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori;

b) presiedere le gare per l'aggiudicazione dei lavori e forniture, stipulare i contratti, le convenzioni e le transazioni la cui approvazione spetta ai dirigenti capi compartimento;

c) emettere i provvedimenti di concessione, autorizzazione e licenze che interessano il demanio stradale previa approvazione in linea tecnica;

d) provvedere alla liquidazione delle indennità di esproprio;

e) provvedere agli atti vincolanti dell'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per quanto di competenza;

f) provvedere alle spese da affidare in economia di cui all'articolo 3 del Regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1980, n. 423, relativamente a quanto previsto ai nn. 2, 3, 7 e 8 nell'ambito dei fondi assegnati;

g) approvare e liquidare gli atti di contabilità finale dei lavori affidati al compartimento.

ART. 12.

L'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è abrogato.

Presso i compartimenti della viabilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è costituito un comitato tecnico-amministrativo di cui fanno parte il dirigente superiore tecnico ispettore generale di zona competente o un suo delegato di pari qualifica che lo presiede, il dirigente capo compartimento, il capo del-

l'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o un suo delegato o un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici, l'Avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato, i dirigenti tecnico ed amministrativo in servizio presso il compartimento.

Il parere di detto comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:

a) sui programmi di massima per lavori e fornitura di cui all'articolo 8 della presente legge;

b) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e le relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di 2 miliardi di lire qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere all'esecuzione dei lavori o procedere agli appalti;

c) sui maggiori compensi da pagare alle imprese a seguito di vertenze con le stesse in corso d'opera o in sede di collaudo o per esonero di penalità contrattuali per i lavori affidati dal dirigente capo compartimento quando ciò che si chiede che l'amministrazione abbandoni, paghi o prometta non superi i 250 milioni di lire;

d) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione prezzi contrattuali a lavori ultimati entro i limiti complessivi di competenza per un importo, di cui alla precedente lettera b), quando l'importo totale della revisione non superi il quinto dell'importo contrattuale nonché la durata dei lavori, per effetto delle sospensioni e proroghe intervenute, non abbia superato del 20 per cento la durata contrattuale;

e) sugli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie quando non si tratti di controversie di cui alla precedente lettera c) e quando ciò che l'amministrazione prometta, rinunci o abbandoni non superi i 150 milioni di lire;

f) sulle proposte di risoluzione o rescissione dei contratti relativi a lavori appaltati per limiti di valore dal compartimento.

Il parere del comitato sostituisce nelle predette materie il parere del Consiglio di Stato.

Le funzioni di relatore sono espletate dal primo dirigente compartimentale competente per materia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente al settimo livello.

ART. 13.

La legge 7 febbraio 1961, n. 59, è modificata come segue:

a) i limiti di importo previsti dall'articolo 14, primo comma, come modificati dall'articolo 18, primo comma della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono così elevati:

1) limiti di cui alla lettera g): fino a 500 milioni di lire;

2) limiti di cui alla lettera h): fino a 500 milioni di lire;

b) la lettera i) del primo comma dell'articolo 14, è sostituita dalla seguente:

« i) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a cinque miliardi di lire o superi la metà dell'importo contrattuale ovvero la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe e sospensioni, superi di oltre la metà il tempo contrattuale iniziale; »;

c) i limiti di importo previsti dall'articolo 17, primo comma, come modificati dall'articolo 18, secondo comma della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono così elevati:

1) limiti di cui alla lettera a): rispettivamente fino a 2 e 6 miliardi di lire e rispettivamente fino a 2 e 3 miliardi di lire;

2) limiti di cui alla lettera e): rispettivamente fino a 100 e 500 milioni di lire;

d) la lettera g) del primo comma dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente:

« g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati quando l'importo totale della revisione sia compreso fra 2 e 5 miliardi di lire, non superi metà dell'importo contrattuale e la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe e sospensioni, non superi di oltre la metà il tempo contrattuale iniziale; ».

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, si applica anche all'acquisto da parte dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dei mezzi di trasporto, delle macchine operatrici e delle rispettive parti di ricambio prodotti dalle industrie della Comunità economica europea.

ART. 14.

Le licitazioni private per l'appalto dei lavori e forniture il cui importo rientra nei limiti indicati nell'articolo 8 sono tenute presso i compartimenti della viabilità. Le funzioni di Ufficiale rogante sono affidate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ad un funzionario inquadrato in un livello non inferiore al settimo.

Su autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, possono essere esperite presso i compartimenti regionali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade licitazioni per lavori il cui importo superi quello indicato nel precedente articolo 8.

ART. 15.

I dirigenti superiori amministrativi e tecnici in servizio presso la direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade oltre le normali competenze

di legge, espletano le funzioni ispettive presso i compartimenti regionali della viabilità con competenze relative a zone comprendenti compartimenti preferibilmente confinanti.

Le zone di competenza di ciascun ispettorato di cui al primo comma, sono definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Ai dirigenti superiori tecnici spetta presiedere i comitati tecnici amministrativi compartimentali e relazionare agli organi consultivi centrali sui progetti e perizie redatte dai compartimenti che superano i limiti di competenza dei comitati predetti.

ART. 16.

I posti della qualifica dirigenziale di livello D, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli portati in aumento ai sensi del precedente articolo 7 vengono conferiti con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Il concorso di cui al numero 2) del citato articolo 24 deve essere bandito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla totale copertura dei posti dell'organico dei dirigenti superiori tecnici previsti dalla presente legge, i compartimenti della viabilità possono essere diretti da un primo dirigente tecnico.

I posti della qualifica dirigenziale di livello E, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli portati in aumento ai sensi del precedente articolo 7, compresi quelli di risulta derivanti dalla copertura dei posti di dirigente superiore, sono conferiti mediante concorso per titoli di servizio da bandire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al concorso deve essere ammesso il personale della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade inquadrato all'ottava qualifica funzionale, nonché quello

inquadrato nelle qualifiche di ispettore generale, o equiparata e di direttore di divisione, o equiparata, del ruolo ad esaurimento.

Il posto di primo dirigente geologo di seconda classe, livello E, è conferito mediante concorso per titoli di servizio da bandire entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al quale può essere ammesso il personale della carriera direttiva, con la qualifica di geologo, delle amministrazioni dello Stato appartenenti alla ottava qualifica funzionale nonché alle qualifiche di ispettore generale, o equiparata, e di direttore di divisione, o equiparata, del ruolo ad esaurimento.

Le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione nei concorsi per titoli di cui ai precedenti commi terzo e quarto ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi nel quinquennio anteriore: punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: punti 18;

c) lavori originali concernenti compiti di istituto: punti 12;

d) anzianità di servizio : punti 20 così ripartiti: per ogni anno di servizio prestato nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata, di ispettore generale o equiparata, e di direttore di divisione o equiparata, del ruolo ad esaurimento: un punto e mezzo; per ogni anno di servizio prestato nella qualifica di direttore di sezione o equiparata: un punto.

Le commissioni esaminatrici per i concorsi di cui al presente articolo sono composte da un magistrato amministrativo, con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato che la presieda, e da due funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle strade con qualifica

non inferiore a dirigente superiore; un funzionario amministrativo dell'azienda, con qualifica non inferiore a primo dirigente, funge da segretario.

Le disposizioni di cui all'articolo 155, ultimo comma della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono estese al personale direttivo amministrativo e tecnico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade che alla data del 1° gennaio 1978 rivestivano la qualifica di direttore di sezione od equiparata.

L'inquadramento nel ruolo ad esaurimento ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 31, primo e secondo comma, della legge 3 gennaio 1938, n. 1.

ART. 17.

Le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 4 marzo 1982, n. 65, sono applicabili anche a favore del personale operaio assunto posteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge a seguito di concorsi banditi dall'Azienda nazionale autonoma delle strade nell'anno 1979 per la qualifica di mestiere di stradino (operaio comune).

TITOLO III

SNELLIMENTO NELLE PROCEDURE

ART. 18.

Per le opere da eseguirsi dall'Azienda nazionale autonoma delle strade l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi è fatta dall'Azienda nazionale autonoma delle strade medesima, d'intesa con la regione interessata.

La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche che interessano l'Azienda nazionale autonoma delle strade, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato, se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'Azienda nazionale autonoma delle strade medesima d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di interventi, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità della previsione degli strumenti urbanistici, si provvede, sentita la Commissione interparlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 19.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme riguardanti la ristrutturazione completa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ANAS, e dei suoi ruoli organici, in funzione dell'estensione della rete autostradale e stradale e della nuova organizzazione manutentoria basata nei centri di manutenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 1126.

ART. 20.

Il decentramento delle competenze amministrative della direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade ai compartimenti della viabilità indicate nell'articolo 11, lettera *a*), della presente legge avviene entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della medesima per quanto attiene alle seguenti materie: liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza, riscatti e computabilità in pensione dei servizi indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni nonché dei periodi contributivi prevista dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Resta ferma la competenza della direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di adottare, fino ad esaurimento, i provvedimenti derivanti dall'attuazione della legge 4 marzo 1982, n. 65, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149.

ART. 21.

Vengono istituiti i seguenti uffici speciali:

a) ufficio speciale per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, avente competenza sull'autostrada omonima e sui relativi raccordi;

b) ufficio speciale per la grande viabilità siciliana, avente competenza sulle autostrade e sulle superstrade della Sicilia.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, con proprio decreto, definisce i compiti e gli organigrammi dei predetti uffici entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 22.

All'onere complessivo annuo di lire 2.700 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 900 milioni, si farà fronte mediante analogo riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 242 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A

TABELLA IV-bis

CARRIERA DIRETTIVA — ESPERTI

Ingegneri geotecnici n. 20

Geologi n. 10

ALLEGATO B

TABELLA X

**QUADRO E - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE**

Livello di funzione —	Qualifica —	Posti qualifica —	Funzione —	Posti di funzione —
D	Dirigente superiore	7	Vice direttore centrale ed ispettori generali	7
E	Primo dirigente	30	Dirigente amministrativo centrale o periferico	8
			Dirigente amministrativo compartimentale	22

**QUADRO F - DIRIGENTI TECNICI
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE**

Livello di funzione —	Qualifica —	Posti qualifica —	Funzione —	Posti di funzione —
D	Dirigente superiore	34	Vice direttore centrale e ispettore generale	12
			Capi comparto e di uffici speciali	22
E	Primo dirigente	26	Direttore di divisione e ispettore capo	2
			Capo del centro sperimentale di Cesano.....	1
			Vice capo comparto	22
			Geologo di seconda classe	1